



**News n. 68 del 10 luglio 2024  
a cura dell'Ufficio del massimario**

Il T.a.r. per il Lazio, prendendo le distanze dalla posizione assunta dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle decisioni nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2023 (come successivamente dettagliate in sede di ottemperanza con sentenza n. 6 del 2024) e dubitando della compatibilità della stessa con il diritto dell'Unione, ha rimesso ancora una volta alla Corte di giustizia UE alcune questioni interpretative circa il riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno.

**T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, ordinanza 17 giugno 2024, n. 12292 – Pres. Tricarico, Est. Gallo.**

**Unione europea - Riconoscimento qualifiche professionali – Accesso alla professione di insegnante – Valutazione del percorso di formazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.**

*Vanno rimessi alla Corte di giustizia UE i seguenti quesiti:*

- se l'art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE, letto alla luce dell'obiettivo comunitario della eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di persone e servizi tra Stati membri e della libera circolazione degli insegnanti, debba essere interpretato nel senso che, con riguardo al riconoscimento infracomunitario delle qualifiche professionali, con particolare riferimento al titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno, osti alla interpretazione ed applicazione di una normativa nazionale che consenta di considerare sussistenti le condizioni per il riconoscimento anche nel caso in cui il titolo di formazione specialistica acquisito nello Stato membro d'origine non permetta l'esercizio della corrispondente professione nel medesimo Stato e da questo non sia legalmente riconosciuto come titolo abilitante al ridetto esercizio;*
- nel caso in cui l'art. 13 della Direttiva 2005/36/UE come modificata dalla Direttiva 2007/55/UE non abbia detto effetto ostativo, se le disposizioni del titolo III, capo I, della Direttiva 2005/36 debbano, dunque, essere interpretate nel senso che le autorità competenti in materia di riconoscimento delle qualifiche, acquisita la relativa istanza, siano sempre e comunque tenute a valutare il contenuto di tutti i documenti presentati dalla persona interessata, idonei ad attestare la sua qualifica professionale, ancorché non abilitante nello Stato membro d'origine, nonché la conformità della*

*formazione che essi attestano alle condizioni richieste per ottenere la qualifica professionale in questione nello Stato membro ospitante e, se del caso, applicare misure di compensazione. (1)*

(1) I. – L’ordinanza in rassegna del T.a.r. per il Lazio ha posto due quesiti di natura interpretativa riguardo all’art. 13 della direttiva 2005/36/UE con particolare riferimento al titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno. Identico rinvio era stato effettuato con ordinanza 3 maggio 2024, n. 8867 dalla medesima Sezione del T.a.r. Lazio (oggetto della News UM n. 55 del 29 maggio 2024, alla quale si rinvia per ogni approfondimento).

II. – L’ordinanza in esame è stata pronunciata nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento con cui il Ministero dell’istruzione ha respinto una richiesta per il riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della direttiva CE/36/2005, di un corso di specializzazione frequentato in Spagna ai fini della specializzazione nel sostegno nella scuola secondaria di secondo grado.

III. – Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento (tra cui la l. 11 luglio 2002, n. 148 recante la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” nonché il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”), il T.a.r. per il Lazio ha osservato che:

- a) con ordinanza n. 8867 del 3 maggio la medesima sezione aveva già rimesso alla Corte di giustizia della Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 del TFUE, identiche questioni interpretative;
- b) il difensore di parte ricorrente ha rappresentato la volontà di interloquire sulla questione dinanzi alla Corte di giustizia UE, sollecitando, pertanto, una formale rimessione delle questioni già rimesse anche in relazione al giudizio in esame;
- c) in ragione della esigenza rappresentata dal difensore di parte ricorrente di interloquire direttamente sulle questioni già portate all’attenzione della CGUE dinanzi a quest’ultima, si rende necessario rimettere nuovamente le questioni *de quibus* alla CGUE per le stesse argomentazioni e motivazioni di cui alla ordinanza n. 8867 del 3 maggio 2024 (punto D), che si intendono interamente richiamate.

IV. – Va infine considerato quanto segue:

- d) sull'obbligo del rinvio pregiudiziale qualora non sia concordata fra tutte le parti la possibilità della c.d. sospensione impropria v. Cons. Stato, Ad. plen., 22 marzo 2024, n. 4 (in *Foro it.*, 2024, III, 121, con nota di A. TRAVI, nonché oggetto della News UM n. 38 del 23 aprile 2024).

